



LICEO SCIENTIFICO STATALE "PAOLO FRISI"

----- Via Sempione, 21 - 20900 MONZA - tel. 039.235.981 - fax 039.368.795-----

e-mail info@frisimonza.it - sito www.frisimonza.it - posta elettronica certificata (PEC) mips050002@pec.istruzione.it

codice fiscale 85013870150 - meccanografico MIPS050002

certificazione di Qualità n. 6571/EA 37 del 19.11.2003

Regolamento del Consiglio di Istituto

(come approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 29/11/2010
e come modificato della seduta del Consiglio d'Istituto del 06/12/2013)

Articolo 1

Il Consiglio di Istituto è composto dai membri eletti e previsti dalla legge. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio gli esperti chiamati a titolo consultivo dal Consiglio stesso; essi hanno diritto di parola ma non di voto.

Articolo 2

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente fra i rappresentanti dei Genitori secondo quanto dispone la legge. Il Presidente convoca il Consiglio, ne coordina e dirige l'attività, assicura la regolarità delle discussioni e il rispetto delle norme del regolamento. Può essere eletto un Vicepresidente scelto tra i genitori del Consiglio di Istituto. In assenza del Presidente (o del Vicepresidente ove eletto), presiede il Consigliere più anziano.

Articolo 3

Il Presidente nomina segretario un membro del Consiglio all'inizio di ogni seduta. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscriverlo unitamente al Presidente. Il verbale contiene su ogni argomento la premessa e la delibera con il risultato delle votazioni. Nel caso in cui colui che parla ne faccia esplicita richiesta, le dichiarazioni testuali verranno trascritte a verbale. A giudizio del Presidente e per agevolare la redazione del verbale, le sedute del Consiglio di Istituto possono essere registrate.

Articolo 4

Il Consiglio elegge la Giunta Esecutiva secondo quanto previsto dalla legge. La Giunta predispone il bilancio preventivo (programma annuale) e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio nel massimo rispetto per il diritto di iniziativa del Consiglio stesso.

Articolo 5

Il Consiglio può deliberare la costituzione di Commissioni incaricate di svolgere ricerche e di formulare proposte al Consiglio sui problemi riguardanti le competenze del Consiglio stesso. Per il medesimo scopo il Consiglio di Istituto può avvalersi del Comitato dei Genitori e del suo gruppo ristretto.

Articolo 6

A norma dell'art. 2 della legge 748/1977, alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio e i membri del Consiglio di Circostrizione di cui alla Legge 08/04/1976, n. 278. Le sedute si svolgono senza la presenza del pubblico quando comportino discussione, giudizio o decisioni relative a singole persone, salvo richiesta contraria degli interessati.

Ai sensi dell'art. 4 della predetta legge: "Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede la riunione del Consiglio comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica."

Articolo 7

Tra una seduta ordinaria e la successiva, di norma, non devono decorrere più di sessanta giorni, salvo il periodo estivo. Le sedute devono svolgersi in orario extrascolastico. Il Consiglio d'Istituto, all'atto del suo insediamento, delibera sull'orario e sui giorni più convenienti in cui tenere, di norma, le sedute. Le riunioni del Consiglio hanno una durata massima di tre ore dall'inizio effettivo della seduta. Nella convocazione devono essere riportati il giorno e l'ora dell'eventuale riconvocazione, qualora si verifichi l'assenza del numero legale o il mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

Articolo 8

Il Presidente convoca il Consiglio per le sedute ordinarie dandone avviso, di norma, per mail almeno cinque giorni prima a tutti i membri, unitamente all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere affisso all'Albo web del Liceo. Il registro dei verbali è depositato in uno degli Uffici della Segreteria.

Articolo 9

Il periodo di attesa per la verifica dell'esistenza del numero legale non può superare i quindici minuti rispetto all'orario stabilito nella convocazione, trascorsi i quali la seduta viene automaticamente aggiornata al giorno ed ora prefissati per l'eventuale riconvocazione.

Articolo 10

L'ordine del giorno viene proposto dalla Giunta al Presidente. Ogni membro del Consiglio di Istituto ha diritto di proporre degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno comunicandoli al Presidente della Giunta Esecutiva. All'inizio della seduta, ciascun consigliere può richiedere l'inserimento di uno o più argomenti nelle *Varie ed eventuali*. E' possibile deliberare sulle *Varie ed eventuali* solo in presenza di tutti i consiglieri. Durante la trattazione di ciascun argomento all'ordine del giorno, può venire deliberata la facoltà di parola al pubblico su proposta di almeno uno dei consiglieri. L'intervento deve trattare strettamente l'argomento figurante nell'ordine del giorno e non deve superare i cinque minuti.

Articolo 11

Su iniziativa del Presidente del Consiglio di Istituto, del Presidente della Giunta Esecutiva o su richiesta di almeno sei membri del Consiglio, possono essere convocate delle sedute straordinarie su problemi di particolare urgenza.

Articolo 12

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (non si considerano validamente espressi i voti degli astenuti), salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Gli studenti minorenni non hanno diritto di voto deliberativo sulle materie di natura economica (programma annuale, conto consuntivo, impiego di risorse economiche, acquisti ecc.)

Articolo 13

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che si tratti di questioni riguardanti singole persone, nel qual caso lo scrutinio è segreto. Di tutte le delibere vanno registrati i nomi dei contrari e degli astenuti.

Articolo 14


I membri del Consiglio di Istituto assenti ingiustificatamente per tre volte consecutive decadono dal mandato e vengono surrogati.

Sono considerati ingiustificati coloro che, per il tramite della Segreteria, non presentano al Presidente della seduta alcuna giustificazione scritta entro i tre giorni successivi alla riunione.

Articolo 15

I consiglieri sono tenuti a contenere in un tempo prefissato i loro interventi. Ogni consigliere può intervenire su ciascun punto all'ordine del giorno per non più di cinque minuti, con un'eventuale replica di non più di tre minuti. Il Presidente della seduta garantisce il rispetto della regola.

Il Segretario della seduta
Colombo Enrico Achille



Il Presidente della seduta e Presidente del Consigli d'Istituto
Rocco Pierluigi

